CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rilievo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione rapporti fiscali europei e internazionali

e p.c. Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione del personale – Ufficio IV

Ufficio centrale del bilancio

Con il presente foglio si trasmette l'osservazione formulata dall'Ufficio di controllo in merito al provvedimento entro indicato sottoposto al controllo di legittimità.

Il Magistrato istruttore
(Giuseppe Maria Mezzapesa)

Visto
Il Consigliere delegato
(Cinzia Barisano)

CORTE DEI CONTI
Via Antonio Baiamonti, 6 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 4555 - 06 3876 4554
e-mail: controllo.legittimita.mef@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.mef.ricezioneatti@corteconticert.it

OGGETTO

d.M. del 29 settembre 2020 (prot. C.d.c. n. 43793 dell'8 ottobre 2020, fascicolo n. 49378).
Dott.ssa Serenella Crisafulli, conferimento incarico dirigenziale di direttore dell'Ufficio VII della Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Con il decreto in oggetto è stato conferito alla dott.ssa Serenella Crisafulli, dirigente di seconda fascia, l'incarico di titolare dell'Ufficio VII della Direzione rapporti fiscali europei e internazionali nell'ambito del Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dal 1° ottobre 2020 fino al 30 settembre 2023.
Dall'esame del provvedimento è emersa una piena corrispondenza degli obiettivi connessi all'incarico, indicati all'art. 2 del decreto, con le attività proprie dell'Ufficio individuate all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 e successive modificazioni e integrazioni, senza che vi sia una distinzione tra essi.
Si invita, pertanto, l'Amministrazione a fornire chiarimenti.
Nel trasmettere la presente osservazione, si richiama la disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in base alla quale il tempo intercorrente tra la presente nota istruttoria e la risposta dell'Amministrazione non può complessivamente essere superiore a 30 giorni.
Trascorso detto periodo la Sezione potrà decidere allo stato degli atti, ferma restando la facoltà di codesta Amministrazione di ritirare il provvedimento in sede di autotutela al fine di porre nel nulla il provvedimento stesso.